

# DECISIONI CECA

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1992

che autorizza gli aiuti della Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1992

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(92/506/CECA)

### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1),

considerando quanto segue:

#### I

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, con lettera dell'8 gennaio 1992, gli interventi finanziari che esso intende effettuare a favore dell'industria carboniera nel 1992. Con lettera del 25 giugno 1992, il governo tedesco ha fornito informazioni supplementari in risposta alla lettera della Commissione del 24 febbraio 1992.

In base alla citata decisione, la Commissione decide sulle seguenti misure finanziarie:

- un aiuto per forniture di carbone e di coke all'industria siderurgica della Comunità, pari a 3 293 milioni di marchi tedeschi;
- un aiuto previsto nel quadro di un regime inteso a mantenere i minatori che lavorano in sotterraneo (Bergmannsprämie), pari a 133 milioni di marchi tedeschi.

Le misure previste dal governo della Repubblica federale di Germania a favore dell'industria carboniera sono conformi alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione. La Commissione quindi, a norma dell'articolo 10 della decisione, deve pronunciarsi in merito alla loro conformità agli obiettivi e ai criteri enunciati in detta decisione e alla loro compatibilità con il buon funzionamento del mercato comune.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

#### II

In base agli articoli 4 e 12 della decisione, per le consegne di carbone da coke, coke e carbone da iniezione destinate agli altoforni dell'industria siderurgica della Comunità ed effettuate nel quadro di un contratto a lungo termine, le imprese carboniere hanno la facoltà di concedere sconti rispetto ai prezzi di listino; tali sconti non devono dar luogo a prezzi di consegna, per il carbone e il coke comunitari, inferiori a quelli che potrebbero risultare per il carbone di paesi terzi e per il coke ricavato dal carbone da coke di paesi terzi.

Il governo della Repubblica federale di Germania ha portato alla conoscenza della Commissione i nuovi principi alla base del sistema di aiuti per le consegne di carbone e di coke all'industria siderurgica comunitaria per il triennio compreso tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 1994; tali principi introducono una certa pressione sulla produzione di carbone da coke in materia di costi; a tal fine il governo tedesco ha stabilito un massimale per l'aiuto per questo periodo e ha introdotto un contributo finanziario a carico dell'industria. Nella sua notifica il governo tedesco ha riconosciuto le conseguenze della scadenza della decisione n. 2064/86/CECA il 31 dicembre 1993 per l'applicazione del sistema per l'anno 1994.

L'importo degli aiuti previsti globalmente per tale periodo ammonta a 9 106 milioni di marchi tedeschi; i quantitativi complessivi coperti dagli aiuti dovrebbero ammontare a 57,2 milioni di tonnellate di carbone. Il volume degli aiuti disponibili per questo periodo corrisponderà solo all'83 % dell'importo complessivo di aiuti accordato per il triennio precedente nel quadro del regime; le consegne di carbone coperte da questo sistema saranno pari solo all'81 % dei quantitativi per i quali sono stati concessi aiuti nel periodo dal 1989 al 1991.

In virtù di tale sistema, il governo tedesco intende versare ai produttori di carbone fossile, per il 1992, nel quadro delle attuali disponibilità di bilancio, un importo di 3 293 milioni di marchi tedeschi per una produzione di 20,7 milioni di tonnellate di carbone e di coke.